



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



OCDDPC n.630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".:
Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDDPC n.630/2020

Emergenza COVID-19 - Chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid - 19".

Circolare n. 27 del 17 dicembre 2020

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti relativi all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana in oggetto.

**1. Chiarimento relativo all'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 64/2020
(Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione):**

Nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 e delle finalità che ne hanno determinato l'emanazione, per contemperare la necessità di monitorare gli spostamenti da e per la Sicilia di turisti e cittadini siciliani, in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie, con le esigenze di talune categorie di soggetti che, proprio in relazione all'attività lavorativa svolta, sono tenuti al transito da e per l'isola, si precisa quanto segue:

1. Sono equiparati ai "pendolari" di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020, nell'esercizio delle rispettive funzioni, i soggetti di seguito elencati:

- gli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- gli autotrasportatori, il personale sanitario e quello delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare;
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.

Restano salve le disposizioni specifiche, qualora più restrittive, delle Regioni da cui provengono ovvero in cui fanno ingresso i soggetti sopra indicati.

Anche con riguardo ai soggetti sopra individuati, qualora il transito da e per la Sicilia venga effettuato in modo ripetuto, è, comunque, raccomandato di sottoporsi al tampone con frequenza settimanale.

2. Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020, è consigliata l'effettuazione del tampone da parte dei minori di anni sei, previo consenso del genitore/tutore.

Il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore
Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia

COCINA